

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER ATTIVITA' INERENTI AL PROGETTO PNL5 2014-2016 BIOLOGIA E
BIOTECNOLOGIE PER L'A.A. 2016/17 PER 30 ORE

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO, CODICE
FISCALE 94021400026, CON SEDE LEGALE A VERCELLI, VIA DUOMO N.6, RAPPRESENTATA DAL
DIRETTORE GENERALE, PROF. ANDREA TUROLLA, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA
SEDE DELL'ENTE

E

IL DOTT. STEFANO SPERTINO, CODICE FISCALE _____, nato ad _____ residente a
_____, di seguito denominato collaboratore

PREMESSO CHE

1. con Decreto del Direttore Generale Repertorio n. 400/2017, protocollo n. 6593 del 27/04/2017, è stato approvato il bando di concorso per la selezione, per titoli e colloquio, di n. 5 esperti per lo svolgimento di attività inerenti al Progetto PNL5 2014-2016 Biologia e Biotecnologie, presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per l'a.a. 2016/2017 da svolgere entro il 30 ottobre 2017, nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche.
2. con Decreto del Direttore Generale n. 446/2017 Protocollo n. 7274 del 09.05.2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
3. con Decreto del Direttore generale, Repertorio n. 488/2017, Protocollo n. 7870 del 17/05/2017 sono stati approvati gli atti della selezione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse e le considerazioni fanno parte integrante dell'incarico

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le attività oggetto del presente incarico sono volte a soddisfare la necessità di avvalersi di un esperto per attività di supporto alla didattica, in particolare per svolgere la seguente attività:

d) Esperto in tecniche di biochimica di base (isolamento di proteine, misure di attività enzimatiche, elettroforesi di proteine e immunoblotting)

Le prestazioni di lavoro saranno svolte senza vincolo di subordinazione e quindi al di fuori dei sistemi organizzativi e dei vincoli gerarchici presenti nell'Università, ma comunque in sintonia con gli obiettivi definiti nel bando di concorso, per un totale di 30 ore, da svolgere entro il 30 ottobre 2017, nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche.

Pertanto l'incarico non comporta per il prestatore l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa dell'Università, ma potrà essere svolto, nei limiti e con le modalità concordate con il Responsabile del progetto, anche nelle sedi dell'Università.

La prestazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, in funzione delle esigenze organizzative di tempo, di luogo e di risultato secondo quanto indicato nel suddetto bando.

ARTICOLO 2 – NORMATIVA APPLICABILE

La prestazione si configura quale lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ed è disciplinata:

- dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile;
- ai fini fiscali dall'art.50 lettera c bis del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917;
- ai fini previdenziali dall'art.2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n.335 (contributo gestione separata INPS);
- ai fini assicurativi dal D. Lgs 38/2000 e successive modificazioni e integrazioni (contributo INAIL)

- dall'art.130 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n.166 del 26/03/2009 e dal Regolamento per il conferimento di incarico di lavoro autonomo a soggetti estranei non dipendenti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale emanato con D.R. n.265 del 01/07/2010. L'Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile del collaboratore con onere a carico dello stesso.

ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto si risolverà il 30 ottobre 2017. La data di inizio effettiva del contratto decorrerà dalla firma del presente contratto.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA' PAGAMENTI

Il corrispettivo (totale spesa) per l'esecuzione dell'incarico, per un totale complessivo di 30 ore, è pari ad € 750 (settecentocinquanta/00 Euro) lordo percipiente. Il compenso verrà erogato in soluzione unica, mediante accredito sul C/C del beneficiario, al termine dello svolgimento dell'attività, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione svolta certificata dal responsabile dei Servizi agli Studenti. L'Università non sarà in alcun modo responsabile nel caso di modificazioni delle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei. Non è dovuto alcun rimborso spese per gli eventuali spostamenti verso la sede universitaria sopra indicata per lo svolgimento delle prestazioni previste nel presente contratto.

ARTICOLO 5 – RECESSO

Fermo restando l'ipotesi di recesso delle parti per giusta causa, prima della scadenza del termine, l'Università potrà, altresì, recedere dal contratto di collaborazione qualora emergano oggettivi profili di inidoneità professionale della collaboratrice tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art.67, comma 2, del D. Lgs 10 settembre 2003, n.276.

ARTICOLO 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione anticipata del contratto si fa rinvio all'art.1453 e seguenti del codice civile. In particolare, il rapporto si deve intendere risolto di diritto nei seguenti casi:

- Ingiustificato mancato inizio o ingiustificato ritardo nell'espletamento delle attività oggetto di contratto;
- Ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio alla regolare esecuzione del progetto.

Qualora il collaboratore dopo aver iniziato l'attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata del contratto o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, verrà avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Merlo, Responsabile del Settore Didattica e Servizi agli Studenti della Divisione Prodotti.

ARTICOLO 9 – TUTELA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, al quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente di Divisione all'interno della quale i dati personali o le banche dati sono gestiti.

ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in esecuzione del presente contratto è eletta la competenza esclusiva del Foro di Torino.

ARTICOLO 11 – REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.10 della Tariffa Parte II allegata al DPR 131/1986 ed esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.25 della Tabella Allegato B al DPR 642/1972. In caso d'uso le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Vercelli, 5/06/2017

Il Collaboratore
(Dott. Stefano Spertino)



Il Direttore Generale
(Prof. Andrea Turolla)

